

# lo Scadenziario Tributario

del proprietario di casa e del condominio

a cura di CONFEDILIZIA

# APRILE 2022

L	M	M	G	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

**Promemoria**

**17 aprile: Pasqua**

**18 aprile: Lunedì dell'Angelo**

**25 aprile: Anniversario della Liberazione**

## Novità e aggiornamenti

### Portale Enea Ecobonus 2022 e Bonus Casa 2022

Dal 1° aprile 2022 è attivo il nuovo portale unico dell'Enea per la comunicazione dei dati relativi sia all'Ecobonus 2022 (art. 14 del D.L. n. 63/2013) sia al Bonus Casa 2022 (art. 16-*bis* del D.P.R. n. 917/1986). Di conseguenza il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022 decorre dal 1° aprile 2022.

### Limite utilizzo dei contanti

La riduzione da 2.000 euro a 1.000 euro della soglia per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi, già prevista a decorrere dal 1° gennaio 2022, è stata stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2023.



**7 Aprile - Giovedì****Agenzia entrate - Comunicazione dati per spese relative a parti comuni di edifici**

<b>Soggetto</b>	Condominii*
<b>Adempimento</b> <b>Mod.</b>	Presentazione da parte del condominio della comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nel 2021 per lavori sulle parti comuni degli edifici (interventi di recupero del patrimonio edilizio, antisismici e di riqualificazione energetica; acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l'arredo delle parti comuni, bonus "verde", bonus facciate, superbonus) con indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condomini. Nella comunicazione deve essere specificato se la detrazione è stata oggetto di cessioni di credito o del c.d. "sconto" in fattura.
<b>Termine</b>	Termine ordinario entro il 16 marzo, prorogato al 7 aprile 2022
<b>Strumenti</b>	Trasmissione esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, secondo le specifiche tecniche del provvedimento dell'Agenzia delle entrate 14 febbraio 2022

**19 Aprile - Martedì****Ritenute alla fonte e contributi**

<b>Soggetto</b>	Condominii*
<b>Adempimento</b> <b>F24</b>	Versamento delle ritenute fiscali relative al mese precedente su: <ul style="list-style-type: none"> <li>- redditi di lavoro dipendente</li> <li>- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</li> <li>- redditi di lavoro autonomo</li> <li>- corrispettivi per contratti di appalto di opere e servizi (1)</li> </ul> Versamento dei contributi previdenziali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente
<b>Termine</b>	Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta  (1) Per le ritenute su corrispettivi per contratti di appalto di opere e servizi, l'art. 25-ter, comma 2-bis, D.P.R. n. 600 del 1973 dispone che il versamento sia effettuato quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di euro 500 e in ogni caso, anche qualora non sia stato raggiunto l'importo di 500 euro, entro il 30 giugno e il 20 dicembre. In alternativa è ammesso il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta, secondo le disposizioni valide per la generalità delle ritenute.
<b>Strumenti</b>	Versamento con Modello F24  Codici-tributo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1001 (ritenute su retribuzioni)</li> <li>- 1002 (ritenute su emolumenti arretrati)</li> <li>- 1012 (ritenute su indennità di fine rapporto di lavoro)</li> <li>- 1019 (ritenute del 4% a titolo di acconto IRPEF sui corrispettivi di contratto di appalto)</li> <li>- 1020 (ritenute del 4% a titolo di acconto IRES sui corrispettivi di contratto di appalto)</li> <li>- 1040 (ritenute su redditi di lavoro autonomo)</li> </ul>

**19 Aprile - Martedì****Addizionali regionale e comunale all'IRPEF**

<b>Soggetto</b>	Condominii*
<b>Adempimento</b> <b>F24</b>	Versamento della rata delle addizionali IRPEF sui redditi di lavoro dipendente trattenute nel mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, nonché della rata dell'addizionale comunale a titolo di acconto  Versamento delle addizionali IRPEF sui redditi di lavoro dipendente trattenute nel mese precedente a seguito di cessazione del rapporto di lavoro (in unica soluzione)
<b>Termine</b>	Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta
<b>Strumenti</b>	Versamento con Modello F24  Codici-tributo: - 3802 (addizionale regionale a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta) - 3848 (addizionale comunale a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta) - 3847 (addizionale comunale in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta)

**19 Aprile - Martedì****Ritenute su canoni di contratti di locazione breve e assimilati**

<b>Soggetto</b>	Soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché quelli che gestiscono portali telematici
<b>Adempimento</b> <b>F24</b>	Versamento della ritenuta del 21% sui canoni o sui corrispettivi dei contratti di locazione breve (e assimilati), incassati per conto del beneficiario (ovvero per i quali sono intervenuti nel pagamento) ed effettuata all'atto del pagamento al beneficiario stesso
<b>Termine</b>	Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta
<b>Strumenti</b>	Versamento con Modello F24  Codice-tributo: - 1919 (ritenuta su canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve)



## 29 Aprile - Venerdì

### Agenzia entrate - Comunicazione delle opzioni per sconto in fattura o cessione del credito

<b>Soggetto</b>	Condominii* e proprietari di immobili
<b>Adempimento</b> <b>Mod.</b>	<p>Invio ad Agenzia delle entrate della comunicazione telematica relativa all'opzione per cessione del credito o del c.d. "sconto" in fattura relativa a spese sostenute nel 2021</p> <p>È necessaria, salvo specifiche eccezioni, l'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (responsabile di CAF, dottore commercialista, consulente del lavoro, ecc.).</p> <p>È necessaria, salvo specifiche eccezioni, l'attestazione di congruità della spesa (obbligatoria, in linea di principio, per le comunicazioni trasmesse a decorrere dal 12.11.2021).</p>
<b>Termine</b>	Termine ordinario entro il 16 marzo, prorogato poi al 7 aprile 2022 e infine al 29 aprile 2022
<b>Strumenti</b>	Trasmissione esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (modello approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022)

**Entro 20 giorni****Registrazione contratti scritti di comodato**

(per agevolazioni IMU)

<b>Soggetto</b>	Proprietari di immobili
<b>Adempimento</b> <b>Mod 69</b> <b>F 24</b> <b>BOLLO</b>	<p>Registrazione dei contratti scritti di comodato al fine di fruire della agevolazione IMU su unità (escluse quelle in cat. A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (alla presenza dei vari requisiti previsti dalla legge).</p> <p>Versamento dell'imposta di registro di 200 euro</p> <p>Imposta di bollo (16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe)</p>
<b>Termine</b>	<p>Entro 20 giorni dalla data dell'atto</p> <p>In caso di registrazione tardiva, si applicano le sanzioni amministrative; deve ritenersi ammissibile il ravvedimento operoso.</p>
<b>Strumenti</b>	<p>Registrazione del comodato con Modello 69, presentando due originali o un originale ed una copia</p> <p>Versamento con Modello F24</p> <p>Codici-tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1550 (atti privati - Imposta di registro)</li> <li>- 1552 (atti privati - Imposta di bollo)</li> </ul> <p>In alternativa l'imposta di bollo può essere pagata mediante contrassegni telematici (<i>ex</i> marche da bollo) con data di emissione non successiva alla data di stipula.</p>



## Registrazione contratti verbali di comodato

(per agevolazioni IMU)

<b>Soggetto</b>	Proprietari di immobili
<b>Adempimento</b> <b>Mod 69</b> <b>F 24</b>	Registrazione dei contratti verbali di comodato al fine di fruire della agevolazione IMU su unità (escluse quelle in cat. A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (alla presenza dei vari requisiti previsti dalla legge).  Versamento dell'imposta di registro di 200 euro
<b>Termine</b>	Non è previsto un termine fisso di registrazione.
<b>Strumenti</b>	Registrazione del comodato con Modello 69 con l'indicazione di "Contratto verbale di comodato" e della data di conclusione del contratto  Versamento con Modello F24  Codice-tributo: - 1550 (atti privati - Imposta di registro)


## Entro 30 giorni

### Contratti di locazione - Registro

<b>Soggetto</b>	Proprietari di immobili - Condominii*
<b>Adempimento</b>	I nuovi contratti di locazione di immobili devono essere registrati (entro 30 giorni dalla stipula o, se anteriore, dalla loro decorrenza) presentando il contratto, oltre all'attestato di versamento dell'imposta, all'Agenzia delle entrate ovvero avvalendosi della registrazione telematica, direttamente o tramite soggetti delegati.
<b>RLI</b>	
<b>F24 ELIDE</b>	Per le annualità successive alla prima di contratti pluriennali, deve essere versata l'imposta entro 30 giorni dall'inizio della nuova annualità, salvo che non si sia optato per il versamento unico per l'intera durata del contratto.
<b>BOLLO</b>	Versamento relativo a cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti, e presentazione dell'apposita comunicazione entro i 30 giorni.  Versamento dell'imposta di registro del 2% del canone annuo (salvo che non si opti per il pagamento relativo all'intera durata contrattuale); per i contratti agevolati e per studenti universitari, relativi ad immobili siti nei comuni ad alta tensione abitativa (elenco su <a href="http://www.confedilizia.it">www.confedilizia.it</a> ), l'imposta si applica sul 70% del canone annuo.  Versamento, per risoluzioni e cessioni senza corrispettivo, dell'imposta di registro nella misura fissa di 67 euro  Imposta di bollo sui nuovi contratti (16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe)
<b>Termine</b>	Entro 30 giorni dalla stipula o, se anteriore, dalla data di decorrenza degli effetti del contratto  Per le annualità successive, il termine decorre dal giorno in cui le stesse hanno inizio.  Per cessioni, risoluzioni e proroghe, il termine decorre dal giorno in cui le stesse hanno effetto.
<b>Strumenti</b>	Registrazione ed adempimenti successivi (es. risoluzione e proroga) con Modello RLI (presentazione all'ufficio o registrazione telematica)  In caso di registrazione telematica per il versamento viene utilizzato il canale telematico.  Versamento con Modello F24 ELIDE (elementi identificativi)  Codici-tributo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1500 (prima registrazione)</li> <li>- 1501 (annualità successive)</li> <li>- 1502 (cessioni del contratto)</li> <li>- 1503 (risoluzioni del contratto)</li> <li>- 1504 (proroghe del contratto)</li> <li>- 1505 (imposta di bollo)</li> <li>- 1506 (tributi speciali e compensi)</li> </ul> In alternativa l'imposta di bollo può essere pagata mediante contrassegni telematici (ex marche da bollo) con data di emissione non successiva alla data di stipula.
<b>Note</b>	In caso di locazioni ad uso abitativo regolate dalla legge n. 431/1998, il locatore - entro 60 giorni dall'avvenuta registrazione - deve darne "documentata comunicazione" al conduttore ed all'amministratore del condominio.

## Entro 30 giorni


### Contratti di locazione (unità abitative) - Cedolare secca

<b>Soggetto</b>	Proprietari di immobili
<b>Adempimento</b> <b>RLI</b> 	<p>I nuovi contratti di locazione di immobili devono essere registrati (entro 30 giorni dalla stipula o, se anteriore, dalla loro decorrenza) presentando il contratto all'Agenzia delle entrate ovvero avvalendosi della registrazione telematica, direttamente o tramite soggetti delegati.</p> <p>L'opzione per la cedolare secca sugli affitti è esercitata in sede di registrazione.</p> <p>L'opzione perdura fino a quando non è revocata; finché perdura l'opzione, non deve essere versata l'imposta di registro.</p> <p>L'opzione per la cedolare può essere esercitata anche a partire da una annualità successiva, presentando il Modello RLI entro 30 giorni dall'inizio dell'annualità.</p> <p>L'opzione deve essere confermata in caso di proroga del contratto. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga non comporta la revoca dell'opzione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con il regime della cedolare secca (effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nella dichiarazione dei redditi).</p>
<b>Termine</b>	<p>Registrazione e opzione: per i nuovi contratti, entro 30 giorni dalla stipula o, se anteriore, dalla loro decorrenza</p> <p>Opzione a partire dalle annualità successive e proroghe: entro 30 giorni dall'inizio della annualità</p> <p>Registrazione di cessioni e risoluzioni: entro 30 giorni dal giorno in cui hanno effetto.</p>
<b>Strumenti</b>	<p>Registrazione ed adempimenti successivi (es. risoluzione e proroga) con Modello RLI (presentazione all'ufficio o registrazione telematica)</p> <p>L'opzione viene esercitata - in relazione alla prima registrazione del contratto, alla proroga dello stesso ovvero all'inizio di una annualità successiva - barrando l'apposita casella del Modello RLI, senza versamento di imposta di registro.</p> <p><b>N.B.:</b> L'opzione per la cedolare secca, anche in caso di proroga, deve essere preventivamente comunicata al conduttore con raccomandata A.R.</p>
<b>Note</b>	<p>La cedolare è versata con le stesse modalità (acconto e saldo) ed alle stesse scadenze previste per l'IRPEF (termine ordinario stabilito al 30 giugno per saldo e primo acconto e al 30 novembre per secondo acconto).</p> <p>Il versamento dell'acconto non è obbligatorio nel primo anno di applicazione della cedolare.</p> <p>In caso di locazioni ad uso abitativo regolate dalla legge n. 431/1998, il locatore - entro 60 giorni dall'avvenuta registrazione - deve darne "documentata comunicazione" al conduttore ed all'amministratore del condominio.</p>



## Entro 30 giorni

### Contratti di locazione (locali commerciali) - Cedolare secca

<b>Soggetto</b>	Proprietari di immobili
<b>Adempimento</b>	<b>Attenzione</b> - La cedolare secca per le locazioni commerciali non è stata prorogata.
<b>RLI</b> 	<p>Per i contratti, aventi i requisiti di seguito riportati, stipulati (o prorogati) nel 2019 e registrati a tassazione ordinaria, può essere esercitata l'opzione per la cedolare secca, alla relativa scadenza annuale (Risposta dell'Agenzia delle entrate n. 388 del 22 settembre 2020 ed altre).</p> <p>Per i contratti di locazione, relativi a locali di categoria C/1 di superficie fino a 600 mq ed alle relative pertinenze, solo se stipulati o prorogati nel 2019, il contribuente persona fisica che non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione, può optare per l'applicazione della cedolare secca del 21%, in sede di registrazione, di rinnovo annuale o di proroga del contratto, comunicando preventivamente al conduttore la propria intenzione.</p>
<b>Termine</b>	I termini sono i medesimi di quelli previsti per la cedolare secca sulle locazioni di unità abitative.
<b>Strumenti</b>	Gli strumenti sono i medesimi di quelli previsti per la cedolare secca sulle locazioni di unità abitative.
<b>Note</b>	La cedolare è versata con le stesse modalità (acconto e saldo) ed alle stesse scadenze previste per l'IRPEF.



(\*) In tutti i casi nei quali viene citato il condominio quale destinatario di un obbligo, si intende che al relativo adempimento provvede, quando esistente, l'amministratore o, altrimenti, un soggetto designato dai condòmini.

Maggiori informazioni presso le Associazioni territoriali di Confedilizia, i cui recapiti sono reperibili consultando il sito [www.confedilizia.it](http://www.confedilizia.it) oppure telefonando al numero 06.679.34.89 (r.a.)

